



TRIBUNALE DI MESSINA

Presidenza

Decreto n. 22/2020

Messina, 5 maggio 2020

Al Consiglio Superiore della Magistratura - Settima Commissione
settima-emergenzacovid@cosmag

Al Ministero della Giustizia - Gabinetto del Ministro

Al Capo Dipartimento del DOG Ministero della Giustizia

Al Prefetto di Messina

Al Questore di Messina

Al Presidente della Corte d'Appello di Messina

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina

Ai Magistrati ordinari e onorari del Tribunale di Messina

Al Dirigente amministrativo

Al Personale amministrativo del Tribunale di Messina

Al Dirigente dell'Ufficio UNEP

Al Direttore della Casa circondariale di Messina

All'Ufficio del Giudice di Pace di Messina

All'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta

Al Sindaco di Messina

Al Sindaco di Rometta

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Barcellona P.G.

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Patti

Al Presidente del Consiglio Notarile distrettuale

Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Messina

Al Presidente del Collegio dei Geometri
Al Presidente dell'Ordine degli Psicologi
Al Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Al Presidente dell'Ordine dei Dottori agronomi e forestali di Messina
Al Presidente del Collegio dei Periti agrari
Al Presidente del Collegio degli Agrotecnici

Oggetto: epidemia da coronavirus SARS-CoV-2 2019 – modifiche al d.l. 17 maggio 2020, n. 18 - integrazione del decreto presidenziale n. 20/2020 del 29 aprile 2020 (periodo 12 maggio – 31 luglio 2020).

Il Presidente f.f.,

visto il proprio decreto del 29 aprile 2020, n. 20, con il quale, ai sensi dell'art. 83, co. 3, d.l. 17 marzo 2020, sono state adottate le linee guida per l'attività giudiziaria per il periodo successivo all'11 maggio 2020, *“al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

considerato che, con legge 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata sulla G.U. in data 29 aprile 2020) il predetto decreto-legge è stato convertito in legge con modificazioni ed ha ancora subito ulteriori modifiche ad opera del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, pubblicato in pari data e con entrata in vigore il giorno successivo;

che, tra l'altro, l'art. 3, lett. i) del d.l. n. 28/2020 dispone che ovunque ricorrano nell'articolo 83 prima citato le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»;

ritenuto, pertanto, che deve provvedersi ad integrare il decreto presidenziale 29 aprile 2020, n. 20, per il periodo dal 12 maggio sino al 31 luglio 2020 (e non più sino al 30 giugno);

sentiti i presidenti ed i coordinatori delle sezioni civili, del lavoro e penali;

DISPONE

quanto segue con riferimento al periodo 12 maggio – 31 luglio 2020

1. Per ciò che concerne il **settore civile**, vanno confermate tutte le disposizioni del decreto presidenziale 29 aprile 2020, con la sostituzione della data “30 giugno 2020” con quella “31 luglio 2020”, con le seguenti eccezioni:

1.1 – Non risulta modificato alla data odierna l'art. 10, co. 1, d.l. n. 23/2020 (richiamato al punto 13 del decreto presidenziale n. 20/2020), sicché è confermato che tutti i **ricorsi ex artt. 15 e 195 legge fall.** e 3 d.p.r. n. 270/1999 depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

1.2 – Ai punti 16) e 24) del predetto decreto presidenziale n. 20/2020 va rettificato il riferimento normativo ex **art. 103** e non 113 co. 6, d.l. n. 18/2020, modificato in sede di conversione: pertanto, per gli ordini di liberazione, sino alla data dell'**1 settembre 2020** sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), ferme restando le eccezioni già indicate.

2. Per ciò che concerne il **settore penale**, vanno confermate tutte le disposizioni del decreto presidenziale 29 aprile 2020, con la sostituzione della data “30 giugno 2020” con quella “31 luglio 2020”.

2.1 - Al punto 29.1) del predetto decreto, il termine del 15 luglio 2020 è differito al 31 luglio 2020.

La segreteria provvederà a comunicare il presente decreto a tutti i soggetti in indirizzo e a pubblicarlo sul sito istituzionale del Tribunale, nonché ad affiggerlo nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario,;

Il Presidente del Tribunale f.f.
Giuseppe Minutoli

